MINUTA

D.D.G. n. 252

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.II. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968 n. 1444;
VISTA la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07/08/1990;
VISTO l'art. 9 della L.R. n. 40/95;
VISTO l'art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO l'art. 59 della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10/06/2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il *"modello metodologico"* di cui al comma 1 della medesima norma;
VISTO il foglio prot. n. n. 4692 del 02 marzo 2012, a firma del Responsabile del Settore IV, pervenuto il 06 marzo 2012 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 07 marzo 2012 al n. 5519, con il quale il Comune di Paceco ha trasmesso per l'approvazione di competenza, gli atti relativi alla "Modifica del Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente";
VISTO il foglio prot. n. n. 14388 del 17 luglio 2012, a firma del Responsabile del Settore IV –Urbanistica, Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico, pervenuto il 20 luglio 2012 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 23 luglio 2012 al n. 15944, con il quale il Comune di Paceco ha riscontrato quanto richiesto con nota Dipartimentale prot. n. 6919 del 22 marzo 2012;
VISTA la nota Dipartimentale, prot. 376 del 08 gennaio 2013, con la quale è stata richiesta al Comune di Paceco l'acquisizione del provvedimento relativo alla valutazione ambientale strategica (VAS), con cui vengono sospesi i termini di legge assegnati per le determinazioni di questo Dipartimento;
VISTO il foglio prot. n. 158 del 03 gennaio 2013, a firma del Responsabile del Settore IV –Urbanistica, Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico, pervenuto il 10 gennaio 2013 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 16 gennaio 2013 al n. 1195, con il quale il Comune di Paceco ha comunicato l'esclusione della variante di che trattasi della procedura V.A.S., riscontrando quanto richiesto con la superiore nota Dipartimentale prot. 376 del 08 gennaio 2013;
VISTA la delibera consiliare n. 111 del 04 ottobre 2011 avente ad oggetto: " Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Paceco (Sospensione)";
VISTA la delibera consiliare n. 112 dell'11 ottobre 2011 avente ad oggetto: " Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Paceco";
VISTA la delibera consiliare n. 118 del 03 novembre 2011 avente ad oggetto: " Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Paceco";
VISTI gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71/78, relativi alle delibere consiliari n. n. 111 del 04 ottobre 2011, n. 112 del 11 ottobre 2011e n. 118 del 03 novembre 2011,
VISTA la certificazione a firma del Responsabile del Settore IV –Urbanistica, Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico del Comune di Paceco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante che avverso la variante in argomento, non sono pervenute opposizione e/o osservazioni;
VISTA la nota prot. n. 6032 del 20 marzo 2013 con la quale l'U.Op. 2.4 del Servizio 2/DRU ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica la proposta di parere n. 03 del 01 marzo 2013, formulata, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99, in ordine alla variante in argomento, che parzialmente si trascrive:

<<...*Omissis*....

Il Comune di Paceco, in atto, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.Dir. n. 896/DRU del 18/10/2007, con vincoli decaduti.

A seguito di ricorso da parte del Comune di Paceco, il TAR Sicilia con Sentenza del n.01730 del 04/11/2009 ha annullato il sopra citato D.D.G. n.896/2007 *"nei limiti in cui il decreto 896 del 18/10/2007, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, ha apportato le censurate modificazioni allo strumento urbanistico adottato dal Comune ricorrente decreto che, per l'effetto, va annullato nella corrispondente parte.*".

Con nota prot. n. 542 del 16/02/11 il Comune di Paceco ha trasmesso a questo Assessorato la Deliberazione consiliare n.110 del 26/10/2010, avente per oggetto " Rimodulazione "Presa d'atto degli elaborati grafici del PRG, delle Prescrizioni esecutive e del Regolamento Edilizio in esecuzione della sentenza del TAR", e gli

elaborati allegati.
Con nota n. 4692 del 02/03/12, acquisita al prot. gen. n. 5519 del 07/03/12 dell'A.R.T.A., il Comune di Paceco ha trasmesso la documentazione relativa alla variante in oggetto menzionata, adottata con delibera consiliare n. 118 del 03/11/11, per l'esame ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 71/78.
Con note prot. n. 6919 del 22/03/12 e n.376 del 08/01/13 questo Ufficio ha richiesto di integrare la documentazione trasmessa.
Con note prot. n. 14388 del 17/07/12 e n.158 del 03/01/13 acquisita rispettivamente al prot. gen. n. 15944 del 23/07/12 e n. 1195 del 16/01/13 dell'A.R.T.A., il Comune di Paceco ha trasmesso la documentazione richiesta.
La documentazione pervenuta ed esaminata consta dei seguenti atti ed elaborati:
1) delibere consiliari n. 111 del 04/10/11, n.112 del 11/10/11 e n.118 del 03/11/11 aventi per oggetto : *"Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Paceco"* e contenenti:
- proposta di deliberazione avanzata da alcuni Consiglieri comunali;
- proposta del Settore IV;
- pareri del Settore IV sulla regolarità tecnica;
- verbali delle rispettive sedute, emendamenti e votazioni;
- REC e NTA emendati da decretare;
2) atti di pubblicazione costituiti da :
-stralcio G.U.R.S. n. 19 del 11/05/12;
-stralcio quotidiano "Giornale di Sicilia" del 11/05/12;
-manifesto murale;
-certificazione del Segretario Comunale dell'avvenuta affissione all'Albo Pretorio;
-certificazione del Responsabile del settore IV di pubblicazione presso il settore Urbanistica Territorio Ambiente per 30 gg. consecutivi e di mancanza di osservazioni e/o opposizioni pervenute in tale periodo e durante i dieci giorni successivi;
3) attestazione da parte del Responsabile del Settore IV- Urbanistica del Comune di assenza di aree sottoposte a vincolo oggetto della modifica del REC e NTA del Comune di Paceco.
4) nota prot. n. 158 del 08/01/13 di esclusione dalla procedura di V.A.S..

Premessa

Dalla documentazione pervenuta risulta che la variante proposta è stata trattata in successive sedute di Consiglio Comunale e pertanto le delibere di C.C. trasmesse sono le delibere consiliari n. 111 del 04/10/11, n.112 del 11/10/11 e n.118 del 03/11/11, aventi il medesimo oggetto.
La delibera consiliare **n. 118 del 03/11/11** conclude i lavori e adotta la variante in argomento.
Dagli atti allegati alla delibera consiliare **n. 118 del 03/11/11**, si evince che la variante adottata riguarda alcune modifiche al R.E. e alle N.T.A., alcune delle quali sono state proposte da un gruppo di Consiglieri comunali con note u.p.n.122/11 e u.p. n. 136/11 ed altre proposte del Settore IV del Comune di Paceco.
Preliminarmente si rappresenta che le modifiche e le integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio Comunale di che trattasi introducono variazioni sostanziali nell'impianto normativo del P.RG. del comune di Paceco.
Infatti la proposta di variante adottata dal Consiglio comunale con delibera n.118/11, riguarda, per quanto concerne il Regolamento Edilizio, la modifica degli articoli nn.5-7-9-15-16-18-25-28-34-40-76-78-79-108-121 e l'aggiunta degli artt. nn. 78 bis e 79 bis; per le Norme Tecniche di Attuazione la modifica degli articoli nn. 9-14 bis-15-15bis-16-17-24-39- 42.

Considerazioni

Ciò premesso, in merito dalla variante in esame, adottata con la delibera consiliare **n. 118 del 03/11/11**, si trascrivono, di seguito, le parti modificate degli articoli sopra elencati, con evidenziate in corsivo sottolineato le parti eliminate e in grassetto corsivo sottolineato i nuovi inserimenti nel testo vigente e si esprimono le relative considerazioni e prescrizioni.

Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale

*(Corsivo sottolineato = cancellare ; **grassetto corsivo = aggiungere**)*

Art.5 Superficie fondiaria come pertinenza urbanistica

omissis ...

Non concorrono a determinare la superficie fondiaria e l'attribuzione di volumetria e sono da considerare inedificabili i giardini storici di villa Serraino.; *sono da considerare inedificabili i giardini storici dell'ex villa Platamone (per la parte non coperta da fondo grigio), tuttavia concorrono a determinare la superficie fondiaria e l'attribuzione di volumetria.*

La modifica all'**art.5**, che riguarda l'area dei giardini storici della villa Platamone, propone di rendere edificabili tali giardini. La villa Platamone risulta individuata nelle Tav. 8.1C del PRG e inserita in zona E1 denominata "Insediamenti storici puntuali". Le zone E1 sono normate dall'art.16 delle N.T.A. che ne specifica destinazioni d'uso, normative di progetto e modalità di attuazione delle previsioni urbanistiche. Gli insediamenti storici puntuali sono costituiti da manufatti edilizi e dalle relative pertinenze inedificate di pregio, come giardini storici, orti, cortili, etc.....
Da una lettura delle delibere consiliari e dei relativi allegati, la richiesta non appare adeguatamente motivata, considerando, peraltro, che i progettisti del PRG hanno, come detto sopra, individuato e perimetrato la villa e i relativi giardini inserendoli tra gli insediamenti storici e relative pertinenze.
Per quanto sopra **la modifica all'art.5 non si ritiene condivisibile.**

Art.7 Elementi e parametri edilizi

omissis ...

Superficie lorda di pavimento di un edificio

omissis ...

Dal computo della superficie lorda di pavimento sono esclusi soltanto:

- omissis ...

-le *terrazze scoperte o coperte con pergolati in legno ad elementi discontinui;*

-le terrazze scoperte o coperte, con pergolati in legno o in profilati metallici zincati a caldo (di tipo precario facilmente removibile), od in c.a., ma sempre ad elementi discontinui e trattati con coloritura nei colori di cui all'ultimo capoverso dell'art. 35 del presente regolamento edilizio;

- omissis ...

-le scale aperte, le logge e le verande se completamente aperte almeno su due lati verticali e comunque sino ad una superficie complessiva per ogni piano non superiore al 10% di quella lorda del pavimento del piano, e se il rapporto tra la profondità e la lunghezza è uguale a 1/5 ;

-le scale aperte, le logge e le verande (con esclusione di parti in aggetto) sino ad una superficie complessiva per ogni piano non superiore al 35%;

-le centrali termiche ed i locali tecnici in genere per la parte non eccedente il 20% della superficie coperta;

-le centrali termiche ed i locali tecnici in genere per la parte non eccedente il 20% della superficie coperta, ambiente utilizzato per l'allocazione degli impianti tecnologici quali impianti elettrici e idraulici, di climatizzazione, di sollevamento, di telecomunicazioni, serbatoi per accumulo acqua riscaldata da impianti termico-solare, quadri di gestione impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni, apparecchiature a servizio di processi produttivi, e simili tipologie;

omissis ...

Dati metrici degli edifici di nuova costruzione

I piani terreni degli edifici di nuova costruzione, se adibiti ad abitazioni, devono essere rialzati di ml. 0,50 dalla quota del terreno circostante, a sistemazione avvenuta. In questo caso l'altezza netta tra il piano di calpestio e il solaio soprastante non potrà essere inferiore a ml. 3,00.

I piani terreni degli edifici di nuova costruzione, se adibiti ad abitazione, devono essere rialzati di ml. 0,50 dalla quota del terreno circostante, a sistemazione avvenuta, e se privi di seminterrato. L'altezza utile netta del piano terreno in presenza di vespaio deve essere non inferiore a ml. 3,00; in presenza di seminterrato e cioè quando il solaio di calpestio del piano terreno e il solaio di copertura del piano seminterrato coincidono, l'altezza utile netta deve essere compresa tra ml. 2,70 e ml. 3,50.

omissis ...

Distanze minime tra fabbricati

omissis ...

1. *Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti siano esse finestrate o meno;*

2. Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di ml. 10,00 tra pareti finestrate. Per le pareti cieche di edifici antistanti è prescritta la distanza minima assoluta di ml 5,00.

omissis ...

Ai sensi dell'art .20 della L.R. n.4/2003 e ss.mm.ii, " *sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione*" Alla luce di tale articolo, **la modifica all'art.7 si ritiene condivisibile con l'esclusione della dicitura *"od in c.a., ma sempre ad elementi discontinui"* e a condizione** che si specifichi che la distanza tra i fabbricati debba tenere conto anche dei corpi aggettanti, così come evidenziato dal Dirigente del IV Settore dell'U.T.C. nel proprio parere.

Art.9 Spazi interni agli edifici

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro ***o muro di recinzione di altezza superiore a ml 3,00.***

Sono classificate nei seguenti tipi:

omissis ...

c) **Cortile.** Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a ml.*6.00* ***5,00*** e la superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la circondano.

omissis ...

Negli spazi interni definiti come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali, ***cucine e corridoi*** e locali igienici. ***E' possibile consentire altresì aperture di vani abitabili purché gli stessi siano già soddisfatti dal calcolo dello finestrato, così come previsto dall'art. 18 del REC.***

omissis ...

La modifica all'art.9 si ritiene condivisibile.

Art. 15 Piani seminterrati

omissis ...

Nelle Z.T.O. C, nel caso di piani seminterrati ***destinati ad abitazione***, intorno al fabbricato deve essere realizzata una intercapedine di sezione non inferiore a ml. 1,00, con cunetta sita a quota più bassa del pavimento interno, di larghezza almeno pari ad un terzo della altezza della intercapedine stessa.

omissis ...

La modifica all'art.15 si ritiene condivisibile.

Art. 16 Piani terreni

omissis ...

L'altezza utile netta del piano terreno in presenza di vespaio deve essere non inferiore a ml. 3,00; in presenza di seminterrato e cioè quando il solaio di calpestio del piano terreno e il solaio di copertura del piano seminterrato coincidono, l'altezza utile netta deve essere compresa tra ml. 2,70 e ml. 3,50.
omissis ...
La modifica all'art.16 si ritiene condivisibile.

Art. 18 Norme comuni a tutti i piani abitabili

omissis ...
Il rapporto tra superficie di pavimento del locale e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni *di lunghezza inferiore a ml. 6,00 e* di superficie inferiore a mq. 7,20.
omissis ...
La modifica all'art.18 si ritiene condivisibile.

Art. 25 Parcheggi

I parcheggi all'aperto devono essere progettati e realizzati con la finalità di non alterare irreversibilmente la permeabilità del suolo. Pertanto la pavimentazione deve essere costituita da mattonelle traforate di conglomerato cementizio incuneate nella terra vegetale in cui deve essere piantata un'erba idonea a resistere al clima locale.
Le superfici di parcheggio devono avere un indice di piantumazione pari all'impianto di 5 alberi di alto fusto di tipo mediterraneo per ogni 100 metri quadri di parcheggio disposti in modo da formare maglie di lato pari a circa 5 metri lineari.
omissis ...
La modifica all'art.25 si ritiene condivisibile a condizione che non venga cassata la seguente frase: " I parcheggi all'aperto devono essere progettati e realizzati con la finalità di non alterare irreversibilmente la permeabilità del suolo", in accordo con quanto evidenziato dal Dirigente del IV Settore dell'U.T.C..

Art. 28 Insegne, vetrine, affissioni

Le insegne di qualsiasi natura (luminose, metalliche...) devono essere collocate all'interno dei vani di aperture, e non possono aggettare rispetto al filo della parete. Nel caso di comprovata impossibilità di collocare l'insegna nel vano di apertura, è consentita la sua collocazione immediatamente al di sopra dell'apertura; lo spessore dell'insegna sarà contenuto in cm.15 e la larghezza non dovrà superare quella della apertura. I colori dei cassoni delle insegne devono essere accordati ai paramenti murari su cui sono installati. Non sono ammesse insegne a bandiera.
Le vetrine espositive devono essere collocate nel contesto dei vani di apertura del piano terra e non possono aggettare rispetto al filo del paramento dell'edificio.
Le affissioni murali sono consentite esclusivamente negli spazi che saranno predisposti dal Comune ed attrezzati con bacheche e tabelle secondo un progetto unitario.
Le targhe che identificano gli studi professionali possono essere di misura massima di cm 30 x cm. 45. Per la loro collocazione è sufficiente presentare apposita domanda al Comune.
Le insegne di qualsiasi natura (luminose, metalliche,...) possono essere collocate nei seguenti modi:
-a parete;
-su palo;
-sul vano porta.
Per le insegne già autorizzate è possibile, tramite una comunicazione al Sindaco, sostituire il pannello purché resti delle stesse dimensioni.
Le targhe possono essere di misura massima di cm. 30x cm. 45. Per la loro collocazione è sufficiente presentare apposita comunicazione al Comune.
Possono essere applicate pellicole adesive disegnate o scritte, ai fini decorativi o pubblicitari sulle vetrine degli esercizi pubblici, previa autorizzazione rilasciata dal capo settore
Le insegne fuori dal vano porta non devono superare la superficie di metri quadrati 1,20.
La sostituzione dell'art.28 si ritiene condivisibile.

Art. 34 Coperture

omissis ...
Nelle ZTO "A" , "B/0" , "B/1 non è consentito l'uso di falde con i colmi sfalsati in altezza o l'uso di falde in aggetto sulle murature esterne e l'uso di abbaini".
Nelle rimanenti zone è consentito l'uso di falde con colmi sfalsati in altezza o l'uso di falde in aggetto sulle murature esterne per una lunghezza non superiore a cm.70 e l'uso di abbaini.
La pavimentazione delle terrazze di copertura dovrà armonizzarsi, per disegno e colorazioni, con l'ambiente circostante. *Nelle coperture a terrazzo non è consentito costruire alcun tipo di manufatto, anche precario, ad eccezione dell'eventuale proseguimento del blocco scala per l'accesso e degli eventuali volumi tecnici per gli ascensori e lavanderie. Queste ultime concorrono a formare volumetria. E' consentito installare tralicci metallici o in legno come appoggi per rampicanti e piante ornamentali, unità motocondensanti delle pompe di calore e collettori solari sistemati in maniera tale da risultare poco visibili.* ***Nelle coperture a terrazzo è consentito costruire, il proseguimento del blocco scala per l'accesso, gli eventuali volumi tecnici per gli ascensori e lavanderie. Queste ultime concorrono a formare volumetria. E' inoltre consentito installare o costruire, pergolati, scoperti o coperti con pannelli solari fotovoltaici, di tipo precario amovibile ed in c.a, tralicci metallici o in legno, unità motocondensanti delle pompe di calore e collettori solari i quali non concorrono a formare nè volumetria nè superficie utile.***
omissis ...
La modifica all'art.34 si ritiene condivisibile con l'esclusione della dicitura "*ed in c.a.,*" ai sensi del sopra citato art .20 della L.R. n.4/2003 e ss.mm.ii.

Art. 40 Recinzioni

Le recinzioni devono essere realizzate con elementi metallici per un altezza massima di ml. 2,40, o in alternativa con una base di muratura, alta cm. 60,00 e larga al minimo cm. 25,00 e una parte metallica sovrastante di altezza non superiore a ml. 1,80 , per una altezza massima di ml. 2,40.
Le parti murarie di cui sopra, che non potranno superare in alcun caso le dimensioni sopra prescritte, potranno essere realizzate in calcestruzzo di cemento armato a faccia vista, in pietra locale, in mattoni di argilla, o rivestite con intonaci tradizionali o pietra locale. Altre modalità di finitura sono vietate
Le recinzioni prospicienti su pubblica via o di pubblico transito devono essere realizzate con una base in muratura.o c.a., con altezza massima pari a cm 120 e larga minimo cm 15, ed una parte in struttura metallica od in legno sovrastante di altezza non superiore a cm 160 per un'altezza massima di cm 280. Le recinzioni interne lungo i confini di proprietà, sia esse in zona agricola che in zona edificabile, possono essere realizzate in strutture metalliche, in legno, in calcestruzzo di cemento armato a faccia vista, in pietra locale, in mattoni di argilla o rivestite con intonaci tradizionali o pietra locale fino ad un'altezza massima al di sotto di mt 3,00.
La modifica all'art.40 si ritiene condivisibile.

Art. 76 Interventi soggetti a concessione edilizia

Sono subordinate al rilascio della concessione le opere ed i lavori di seguito elencati:
omissis...
c) ampliamenti, sopraelevazioni, frazionamenti di unità immobiliari ***non residenziali,*** opere di restauro di cui all'art. 48 del presente Regolamento che non siano limitate alla conservazione delle strutture esistenti e che prevedano reintegri volumetrici;
omissis ...
l) costruzioni e modificazioni di pensiline, di muri di sostegno, di porticati e simili non costituenti pertinenze di edifici esistenti
omissis ...
Così come prescritto dalla L.R. 4/2003 art.20 comma 8, il frazionamento di unità immobiliari è soggetto ad autorizzazione edilizia soltanto qualora sia realizzato all'interno di opere di recupero edilizio. Pertanto, l'introduzione della dicitura proposta al punto c) dell'art.76 non risulta giustificata da norme di legge.
Per quanto riguarda il punto l) del medesimo articolo la sua eliminazione è in contrasto con la normativa vigente (L.R. n.71/78 - L.R. n.37/85).
Per quanto sopra **la modifica all'art.76 non si ritiene condivisibile.**

Art. 78 Interventi soggetti ad autorizzazione

Sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco, su richiesta degli aventi titolo e con la procedura all'uopo stabilita dalle disposizioni regolamentari e dagli strumenti urbanistici vigenti, previo parere del Tecnico comunale e del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica ***o dichiarazione sostitutiva ai sensi della l.r. 12 maggio 2010, n. 11***, fermi restando eventuali altri pareri e nulla osta richiesti da altre disposizioni legislative e regolamentari, le opere di cui all'art. 5 della l.r. n. 37/1985 e gli interventi di seguito elencati:
omissis ...
3) impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, che comunque concorrono a formare volumetria, a meno che non si tratti di volumi destinati a impianti tecnologici e simili;
3) Impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo. Opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, purché non eccedenti il 15 % in termini volumetrici.
omissis ...
12) installazione di strutture trasferibili, precarie, gonfiabili ***su suolo pubblico;***
13) tendoni o simili per spettacoli, rappresentazioni, etc..., ***su suolo pubblico***;
omissis ...
18) abbattimento di alberi d'alto fusto esistenti nei giardini o in aree alberate private, di valore naturalistico e ambientale
omissis ...
20) collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti ***o posti*** sullo spazio pubblico o privato;
omissis ...
26) tettoie per una superficie non superiore al 50% del fabbricato e comunque per un massimo di 50 mq per ogni singola tettoia, queste non concorrono a formare volumetria";
27) frazionamenti di unità immobiliari in fabbricati con regolare titolo abilitativo, ai sensi della L.R. 4/2003;
28)costruzioni e modificazioni di pensiline, di muri di sostegno, di porticati e simili non costituenti pertinenze di edifici esistenti.
omissis ...
La modifica all'art.78 si ritiene parzialmente condivisibile a condizione di non cassare il punto 18), in analogia con quanto espresso dal Dirigente del IV Settore dell'U.T.C., che evidenzia che tale modifica è contraria a quanto dettato dallo studio agronomo-forestale del P.RG., **di non aggiungere i punti 26) e 27)** in quanto la materia in argomento è già normata dall'art.20 della L.R. n.4/2003 e ss.mm.ii. e il **punto 28)** in quanto appare in contrasto con la normativa vigente così come sopra evidenziato nella trattazione dell'art.76

Art. 78 Bis Vincolo di destinazione

1. Nessun fabbricato può essere destinato ad usi differenti da quelli indicati dalla Concessione o Autorizzazione Edilizia per essi rilasciato.
2. Eventuali cambiamenti di destinazione, ove ammessi dal P.R.G., potranno essere consentiti con rilascio di nuove Autorizzazioni edilizie.
3. Ai fini delle modifiche di destinazione d'uso vengono individuate tre distinte categorie funzionali:

a) residenziali;
b) produttivo;
c) commerciale - direzionale - turistico.
4. Sono considerate modifiche di destinazione d'uso i passaggi dall'uno all'altra delle tre categorie di cui al comma 3.
5. Le modifiche di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale sono considerati come semplici cambi di utilizzo e pertanto non sono soggetti ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione al Sindaco, fermo restando gli eventuali contributi di cui agli artt. 5 e 6 della L. 10/77.
6. I Bed & Breakfast, e le case ed appartamenti per vacanze, in quanto strutture turistiche extra alberghiere con requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione non comportano modifica di destinazione d'uso ma solo cambio di utilizzo.
L'inserimento dell'art.78bis si ritiene non condivisibile in quanto la nuova impostazione della zonizzazione in sole tre categorie funzionali di fatto stravolge l'impianto del PRG vigente.

Art. 79 Interventi soggetti a comunicazione

omissis ...
3. - realizzazione di tettoie e verande coperte, in struttura precaria come definita dalla L.R. n. 4/2003;
- copertura di pergolati e verande anche poste su terrazzi, previa corresponsione del contributo di € 25,00/mq disposto dalla L.R. n. 4/2003;
- chiusura di verande, balconi etc., così come disciplinato dal comma 4 dell'art. 20 L.R. n. 4/2003 previa corresponsione del contributo di € 25/mq..
omissis ...
L'art.20 della L.R. n. 4/2003 e ss.mm.ii. norma le opere che non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni e i relativi importi dell'eventuale versamento a favore del comune. L'inserimento del punto 3) risulta essere in parte una mera rilettura e in parte una interpretazione di quanto già normato.
Pertanto, al fine di rispettare l'integrità dei dettami della normativa vigente, **la modifica all'art.79 si ritiene non condivisibile.**

Art. 79 BIS Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione
Possono essere eseguite senza alcuna formalità preventiva posa in opera su aree private delle sotto elencate opere:
-installazione di strutture trasferibili e precarie;
-installazione di pergolati;
-installazione di gazebo;
-Opere di giardinaggio;
-Costruzione di strade poderali,
-Costruzione di serre;
-Collocazione di cisterne prefabbricate interrate;
-Opere di smaltimento delle acque piovane;
-Opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuare in zona agricola;
-Recinzioni di fondi rustici;
-Posa in opera di piccoli manufatti prefabbricati e removibili della superficie coperta non superiore a mq. 8,00 e dell'altezza utile media non superiore a mt. 1,80.
Le opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione risultano normate dall'art.6 della L.R. n.37/85. Pertanto, analogamente a quanto ritenuto nell'articolo precedente, **la modifica all'art.79BIS si ritiene non condivisibile.**

Art. 108 Concessione di edificare nella lottizzazione

omissis ...
Quando le opere di urbanizzazione previste sono di modesta entità (al di sotto dell'importo di € 35.000,00), le stesse possono essere realizzate dal lottizzante contestualmente alla realizzazione degli edifici previsti e cedute al Comune prima del rilascio del certificato di abitabilità-agibilità.
omissis ...
La modifica all'art.108 si ritiene non condivisibile in quanto in contrasto con la L.R.71/78 che prescrive che il rilascio delle concessioni edilizie sia subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 121
Z.T.O. "Concessioni e Lottizzazioni" (graficamente a campitura di colore bianco).
Nella zona ZTO oggetto di concessione e lottizzazione, individuata graficamente nelle tavole di PRG a campitura di colore bianco, è possibile la demolizione totale o parziale del volume edificato, con eventuale ricostruzione del volume, anche su area di sedime diversa e nel rispetto delle norme tecniche d'attuazione del comparto edificatorio di appartenenza, mantenendo il volume edificato
Le aree di che trattasi risultano oggetto di regolari concessioni o di piani di lottizzazione approvati dall'ARTA, in attuazione del precedente Programma di Fabbricazione. Nelle tavole di PRG sono individuate con campitura di colore bianco e riportano l'indicazione della concessione o del piano di lottizzazione approvato, senza alcuna zonizzazione.
La modifica richiesta consiste, in realtà, nell'apposizione di una destinazione di zona, in quanto il comparto edificatorio di appartenenza, cui l'art 121 si riferisce, non risulta specificato nelle tavole di PRG..
Per tali aree, si propone di consentire gli interventi previsti dall'art.20 lett. a) e b) della L.R. 71/78, in attesa di una variante specifica o della redazione del nuovo PRG..
Alla luce di quanto sopra l'inserimento dell'art.121 non si ritiene condivisibile.

Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
(*Corsivo sottolineato = cancellare ;* ***grassetto corsivo = aggiungere)***

Art.9 Contenuto dei piani di lottizzazione

omissis ...

p) proposta di convenzione o atto d'obbligo unilaterale ai sensi dell'art. 7 della l.n. *10/1997* ***10/1977***, e dell'art. 14 della l. r. n. 71/1978 e successive modificazioni e integrazioni nazionali e regionali, da redigere in conformità a quanto stabilito nel R.E.

omissis ...

Le modifica relativa all'art.9 riguarda la correzione di un refuso (anno della legge n.10 del 1977), pertanto **si ritiene condivisibile.**

Art. 14 bis Distanze tra i fabbricati e dal ciglio stradale nelle zone territoriali omogenee

omissis ...

2.Altre zone – Per i nuovi edifici ricadenti in tutte le altre zone omogenee è prescritta la distanza minima assoluta di ml. 10,00 tra le pareti cieche o finestrate di edifici antistanti. Nelle zone C è prescritto che anche nel caso di una sola parete finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12,00, la distanza tra gli edifici antistanti non deve essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto.

2. Altre zone – Per i nuovi edifici ricadenti in tutte le altre zone omogenee è prescritta la distanza minima assoluta di ml. 10,00 tra le pareti finestrate. Per le pareti cieche di edifici antistanti è prescritta la distanza minima assoluta di ml. 5,00. Nelle zone C è prescritto che anche nel caso di una sola parete finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12,00, la distanza tra gli edifici antistanti non deve essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto.

omissis ...

La modifica all'art. 14bis si ritiene condivisibile a condizione che si specifichi che la distanza tra i fabbricati debba tenere conto anche dei corpi aggettanti, in analogia a quanto prescritto per la modifica dell'art.7 del R.E..

Art. 15 Zona A (centro storico)

omissis ...

(quarto comma) L'attuazione degli interventi nella zona A sono quelli elencati nel precedente art.10***, oltre alla demolizione e ricostruzione di fabbricati non aventi connotati storici, dove l'intervento di ristrutturazione risulta impraticabile per motivate esigenze strutturali. E' ammesso altresì il completamento dell'ultimo piano quando l'intervento resta contenuto entro il 25% dell'esistente.***

omissis ...

Interventi consentiti

Non sono consentite demolizioni e ricostruzioni dell'edilizia storica, così come definita nel comma precedente.

E' consentita la demolizione e ricostruzione di fabbricati non aventi connotati storici, dove l'intervento di ristrutturazione risulta impraticabile per motivate esigenze strutturali. E' ammesso altresì il completamento dell'ultimo piano quando l'intervento resta contenuto entro il 25% dell'esistente.

Le aree libere sono inedificabili fino alla redazione della pianificazione particolareggiata.

La demolizione e ricostruzione delle unità edilizie realizzate nel dopoguerra può avvenire alle seguenti condizioni:

- *volumetria non superiore a 5 mc. x mq.*
- *mantenimento dell'altezza esistente*
- *mantenimento dell'allineamento e dei distacchi*
- *uso della copertura a due falde con pendenza del 25÷35% di cui facoltativamente 1/3 a terrazza praticabile*
- *linguaggio architettonico e uso dei materiali ispirato all'edilizia storica locale.*

La demolizione e ricostruzione delle unità edilizie realizzate dopo il 1920 e per i fabbricati di cui al secondo comma degli interventi consentiti può avvenire alle seguenti condizioni:

- ***volumetria non superiore a 5 mc. x mq.***
- ***mantenimento dell'allineamento e dei distacchi***
- ***uso della copertura a due falde con pendenza dal 25% al 35% di cui facoltativamente 1/3 a terrazza praticabile***
- ***linguaggio architettonico e uso dei materiali ispirato all'edilizia storica locale.***

Nelle more della redazione di uno o più piani particolareggiati di recupero da redigere nella zona A, sul patrimonio edilizio storico costruito in muratura portante e con tecniche costruttive tradizionali antecedenti all'utilizzazione del cemento armato), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 20 della l. r. n. 71/1978 (ristrutturazione edilizia) solo in quei manufatti in muratura disposti a schiera, costituiti da uno o più corpi di fabbrica, con copertura a due falde e generalmente con fronte su strada a scudo.

omissis ...

La ristrutturazione di fabbricati di cui alla lettera d) della LR 71/78 è ammessa anche per gli edifici realizzati in epoca successiva al *dopoguerra (1945)* ***1920***.

omissis ...

La modifica dell'art.15 non si ritiene condivisibile in quanto gli interventi nel centro storico sono previsti nell'ambito di piani particolareggiati di recupero o dei piani di cui all'art. 10 delle N.T.d.A. approvate. Nelle more della redazione dei piani particolareggiati di recupero le modalità di intervento sono specificate nel medesimo art.15 approvato.

Art. 15bis Zona B0 (centro storico)

omissis ...

Le aree libere esistenti all'interno di tale zona di proprietà privata, non destinate all'uso pubblico,

sono da considerare edificabili secondo le modalità e i limiti previsti per le zone B/1.
omissis ...
L'art.15bis delle NTA approvate definisce la zona B0 come parte del centro urbano ricadente tra la zona A e la zona B1, tale zona è disciplinata come la zona B/1. Tale proposta di modifica risulta approvata in sede di emendamento durante la seduta consiliare del 03/11/11 e riportata nell'allegato alla delibera stessa.
Si ritiene che la modifica richiesta non sia supportata da sufficienti motivazioni. Inoltre si evidenzia che la stessa renderebbe possibile nuova edificazione senza un'adeguata analisi preventiva della variazione di carico urbanistico e delle conseguenti variazioni delle quantità di standard di cui al D.M.1444/68.
Alla luce di quanto sopra **la modifica dell'art.15bis non si ritiene condivisibile.**

Art. 16 Zone E1 (insediamenti storici puntuali)

omissis ...
2. Norme per gli edifici storici puntuali denominati zone E1 inglobati nell'espansione urbana, confinanti con zone omogenee residenziali, viabilità esistente altre previsioni di PRG.
In riferimento alle caratteristiche tipologiche e architettoniche e allo stato di conservazione delle strutture edilizie gli interventi ammessi sono quelli consentiti dalle lettere a) b) c) d) dell'art. 20 della l. r. n. 71/78 oltre il consolidamento statico delle strutture portanti, *in ogni caso non è consentita la demolizione sino a quando non si sarà provveduto alla catalogazione che individuerà gli immobili azzonati E1 meritevoli di tutela.*
Qualora il proprietario dell'immobile, con adeguata documentazione fotografica, dimostri che il fabbricato azzonato come E1 non è meritevole di tutela, in detto edificio è consentito effettuare gli interventi previsti dalla zona in cui è ubicato.
omissis ...
L'art.16 identifica tali insediamenti come "insediamenti storici puntuali spesso integrati da pertinenze inedificate di pregio, come giardini storici, orti, cortili, etc....".Il PRG li ha individuati nell'analisi dello stato di fatto e di progetto in scala 1/10000 e 1/2000 e li classifica come zona E1 specificando nell'art 16 delle NTA le possibili destinazioni d'uso e le categorie di intervento.
Il medesimo articolo, all'ultimo comma, specifica, infine, che "Gli interventi possono essere attuati tramite intervento edilizio diretto sulla base di progetti unitari. Il Consiglio comunale delibererà i criteri di classificazione degli insediamenti storici puntuali."
Per quanto sopra, **la modifica all'art.16** relativa alle zone E1 (insediamenti storici puntuali) **non si ritiene condivisibile** in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei sopra citati criteri di classificazione.

Art. 17 Zone B (zone di completamento - ambiti urbani di Paceco, Nubia e Dattilo)

omissis ...
Nei casi di nuova edificazione deve essere destinata a parcheggio privato una superficie di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione secondo quanto prescrive la L. n. 122 del 1989. *Tale quantità può essere ridotta della metà nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A, B e C. In quest'ultimo caso la superficie a parcheggio deve essere prevista solo se è tecnicamente possibile realizzare un accesso carrabile dalla strada.* ***Si consente l'esonero dal vincolo a parcheggio nelle ZTO A,B e C nei seguenti casi:***
1) Ristrutturazione (comprendente anche la demolizione e la fedele ricostruzione) con aumento della volumetria;
2) sopraelevazione di edifici esistenti realizzati prima dell'entrata in vigore della legge sui parcheggi.
omissis ...
L'art.17 norma le parti edificate del territorio prevalentemente residenziali (zone B) aventi i requisiti di cui al D.M. n.1444/68, pertanto non risulta inerente l'introduzione in tale articolo di norme per le zone A e C, già disciplinate da altri articoli delle medesime N.T.A.
Per quanto riguarda i casi di esonero di vincolo a parcheggio, la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.3210/67, che detta istruzioni per l'applicazione della legge n.765/1967, specifica che: *"nella dizione "nuove costruzioni" sono comprese le ricostruzioni, ma non gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le modifiche: ciò in riferimento anche alla espressione usata nel primo comma dell' art.18 (della legge n.765/67), ai fini del rilascio della licenza edilizia"*.
Per quanto riguarda il caso di sopraelevazione di edifici esistenti, questo Dipartimento (Gruppo XXII/DRU quesito prot. n.48138/2000) ha ritenuto che "se da un lato non appare necessario andare a reperire modeste aree a parcheggio in relazione a sopraelevazioni di modeste volumetrie, dall'altro appare invece certamente necessario reperire le aree a parcheggio per sopraelevazioni di notevole dimensioni (o riguardanti più elevazioni)",(...) "restando ininfluente il fatto che le sopraelevazioni riguardino edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 765".
Per quanto sopra, **la modifica all'art.17 si ritiene condivisibile con la seguente modifica del periodo da aggiungere:** ***"Si consente l'esonero dal vincolo a parcheggio nelle ZTO B nei seguenti casi:***
1) ristrutturazione edilizia così come definita all'art.20 della L.R. n.71/78;
2)sopraelevazione di edifici esistenti semprecchè tale sopraelevazione sia di modesta volumetria.

Art. 24 Zona C2 (insediamento abusivo contrada Platamone - Paceco)

omissis ...
Interventi consentiti
omissis ...
Non è consentito ridurre o abbattere il verde storico privato facente parte del parco della ex villa Platamone.
omissis ...
La **modifica all'art.24** si riferisce all'area dei giardini storici di villa Platamone di cui si è trattato all'art.5 del

R.E.. Per le medesime motivazioni ivi esposte **non si ritiene condivisibile.**

Art. 39 Zone D1 (insediamenti produttivi)

Nelle zone D1 é consentito realizzare :

a) edifici ed impianti per attività produttive di qualsiasi genere al coperto e all'aperto purché non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni ***nonché insalubri;***

omissis ...

Nelle more della realizzazione degli interventi, sulle aree di cui al presente articolo è consentita la manutenzione degli edifici e degli impianti esistenti e la conduzione agricola.

Nelle more della realizzazione degli interventi, sulle aree di cui al presente articolo è consentita la manutenzione e l'ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti nel rispetto dei parametri fissati.

Le planimetrie di progetto del PRG vigente individuano le zone D1(impianti produttivi) e D2 (attività commerciali) Nelle zone D1, come precisato nel medesimo punto a) dell'art.39, è consentito realizzare attività non nocive ed inquinanti.

La modifica del punto a) dell'art.39 non si ritiene condivisibile in quanto inserirebbe promiscuamente attività insalubri all'interno di aree già individuate come zone per attività non nocive ed inquinanti. Si reputa opportuno che in sede di variante o di nuovo PRG, qualora se ne evidenziasse la necessità, si identificassero ulteriori zone D finalizzate alla possibilità di realizzazione di attività produttive insalubri.

La modifica dell'ultimo comma dell'art.39 si ritiene condivisibile con l'aggiunta della dicitura: "qualora sia consentito dagli strumenti attuativi vigenti e dalle norme di settore".

Art 42 Attività edilizia e trasformazioni nella zona E. Destinazioni d'uso.

omissis ...

3. E' consentito realizzare nuove costruzioni destinate alla residenza ***con relative pertinenze quali piscine, pergolati, ecc...***

omissis ...

La realizzazione di magazzini a servizio del fondo agricolo resta esclusa dal rispetto della superficie minima di intervento di cui sopra (mq. 10.000).

omissis ...

La modifica all'art.42 si ritiene parzialmente condivisibile nella parte relativa all'aggiunta della dicitura *"con relative pertinenze quali piscine, pergolati, ecc..."* e con la prescrizione che tali pertinenze non alterino in modo significativo l'assetto del territorio e si inquadrino nei limiti di un rapporto adeguato rispetto all'uso normale del soggetto che risiede nell'edificio principale, secondo quanto espresso dalla giurisprudenza amministrativa.

La modifica relativa alla realizzazione di magazzini, non si ritiene condivisibile in quanto tale realizzazione risulta normata al punto 1) del medesimo articolo e non risulta prevista alcuna superficie minima di intervento.

Considerato, inoltre, che:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
- le modifiche adottate sono finalizzate al miglioramento delle norme dello strumento urbanistico del comune di Paceco e risultano pertanto di pubblico interesse;
- le modifiche proposte non comportano sostanziale aumento del carico urbanistico né variazioni dell'utilizzo dei suoli del territorio comunale, pertanto la variante proposta non necessita del preventivo parere dell'Ufficio del Genio Civile ex art.13 L.64/74;
- la variante di che trattasi è esclusa dall'effettuare la Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs n. 152/06, ai sensi del comma 6 punto 1.2 del "Modello metodologico procedurale della V.A.S. di piani e programmi nella Regione Siciliana" approvato con deliberazione di Giunta n.200/09, così come alla citata nota prot. n. 158/13 del Comune di Paceco;
- sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art.3 della L.R. 71/78 e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi.

Tutto quanto sopra premesso e considerato questa Unità Operativa 2.4- Servizio 2 del D.R.U.

è del parere

che la suddetta variante al P.R.G. del Comune di Paceco, adottata con delibere consiliari n. 111 del 04/10/11, n.112 del 11/10/11 e n.118 del 03/11/11, di modifica al Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione sia parzialmente meritevole di approvazione secondo le considerazioni e prescrizioni sopra riportate e con l'esclusione degli artt. 5, 76, 78bis, 79, 79BIS, 108 e 121 del Regolamento Edilizio e degli artt.15, 15bis, 16 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione.>>;

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 133 del 05 marzo 2013, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<....*Omissis*....

Vista la documentazione allegata al suddetto parere;

Sentita la commissione relatrice che ha illustrato la proposta di parere dell'Ufficio n. 3/13;

Valutate le argomentazioni, il Consiglio dopo ampia discussione ritiene di condividere il parere dell'Ufficio n. 3 del 01.03.2013 che è parte integrante del presente voto, con la considerazione che sarebbe opportuno aggiungere, in merito all'art. 25): ...omissis, fermo restando il rispetto delle norme ambientali e di sicurezza, e, per quanto riguarda l'art. 17), non si ritiene di dovere condividere l'esonero delle zone "C";

Per quanto sopra il Consiglio esprime

PARERE

Che la variante al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Paceco, adottata con le Delibere Consiliari n. 111 del 04/10/11, n. 112 del 11/10/11, n. 118 del 03/11/11, sia

meritevole di approvazione con le limitazioni e prescrizioni di cui al parere n. 3/13 DRU, e nel rispetto di quanto contenuto nel presente voto.>>;

VISTA la propria nota prot. n. 14100 del 02 luglio 2013 con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della L.R. n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al Comune di Paceco di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 133 del 05 giugno 2013;

VISTA la nota prot. n. 18068 del 09 settembre 2013 con la quale il Servizio 2/D.R.U., nel rilevare l'assenza degli adempimenti di cui al 6° comma dell'art. 4 della L.R. n. 71/78, ha proposto l' emissione del provvedimento di approvazione nei termini previsti dal comma 8° comma dell'art. 4 della L.R. n. 71/78 ;

RITENUTO di condividere il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voti n. 133 assunto con riferimento alle proposte di parere dell'U.Op. 2.4 del Servizio 2/DRU n. 03 del 01 marzo 2013;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

D E C R E T A

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. R. n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità al voto n. 133 del 05 giugno 2013, reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica, è approvata la variante al P.R.G. vigente del Comune di Paceco, finalizzata alla modifica del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione, adottata con Delibere Consiliari n. 111 del 04 ottobre 2011, n. 112 del 11 ottobre 2011e n. 118 del 03 novembre 2011,

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) Parere n. 03 del del 01 marzo 2013 reso dall'U.O. 2.4 del Servizio 2/D.R.U.;
2) Voto n. 133 del 05 giugno 2013 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica;
3) Delibera di C.C. n. 111 del 04 ottobre 2011 di adozione della variante;
4) Delibera di C.C. n. 112 del 11 ottobre 2011 di adozione della variante;
5) Delibera di C.C. n. 118 del 03 novembre 2011. di adozione della variante con allegati:

5a) Indice del Regolamento Edilizio Comunale(da decretare);
5b) Indice delle Norme Tecniche di attuazione (da decretare);

ART.3) Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART.4) Il Comune di Paceco resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della L. 1150/42, sarà pubblicato per esteso della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART.5) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo li, 20 SET. 2013

Il Dirigente del Servizio7^
(Arch. T. Longo)

Assessorato Territorio e Ambiente Regione Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Gaetano Gullo)

Il Funzionario Direttivo
(Benedetto Coniglio)